



COMUNE DI FARA NOVARESE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 19/12/2022

OGGETTO: ANALISI ANNUALE IN RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2021 DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI L'ENTE DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE, AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. N. 175/2016, CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI.

L'anno **2022** il giorno **19** del mese di **Dicembre** alle ore 19.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta Straordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Présente	Nominativo	Presente
Aldo GIORDANO	SI	Giovanni CERRIANA	SI
Aldo Pietro DESSILANI	NO	Federico CAVALLINI	SI
Claudia CAVALLINI	SI	Simone BONAGURA	NO
Paolo DEMARCHI	SI	Alvaro BACCALARO	SI
Lorella COSTANZO	SI		
Chiara SPAGNOLINI	SI		
Guido NERI	SI		

Presenti : 9 Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Aldo GIORDANO.

OGGETTO: ANALISI ANNUALE IN RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2021 DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI L'ENTE DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE, AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. N. 175/2016, CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

VISTO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente a agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore del mercato";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, T.U.S.P., modificato dal D. Lgs. 100/2017, entro il 31 dicembre 2022 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le

partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2021, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P. sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20 comma 2). Soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31 dicembre 2020 (art. 26 comma 12-quinquies) ;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività e i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 26/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi

dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di Fara Novarese ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28.09.2017, pervenendo a stabilire il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la seguente partecipazione:
- Società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. (ente di gestione del ciclo idrico integrato a completa partecipazione pubblica), quota di partecipazione: 0,4874 %;

RILEVATO che, a seguito della presente analisi periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, nell'esercizio concluso il 31/12/2021 non è intervenuta alcuna variazione della situazione precedente e continuano a sussistere invariate le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione, come descritto e motivato nel sopra citato "piano operativo di razionalizzazione", il quale non prevedeva alcun intervento di razionalizzazione, e come descritto nell'allegato "A" al presente atto;

RITENUTO, per conseguenza, che all'esito della presente analisi periodica, svolta ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, non risulti necessaria l'adozione di alcun provvedimento di razionalizzazione di cui al successivo comma 2, in assenza delle condizioni di fatto e di diritto che impongono tale adempimento;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9

Consiglieri FAVOREVOLI: 9

Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016;
3. di dare atto che, a seguito della presente ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, sussistono le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione, come risultante dall'allegato "A" al presente atto, evidenziando che nell'esercizio concluso il 31/12/2021 non è intervenuta alcuna variazione della situazione precedente;
4. di comunicare l'esito della ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;

5. di pubblicare l'allegato prospetto, denominato "Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2021" sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9


Consiglieri FAVOREVOLI: 9

Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI C.C N. DEL

COMUNE DI FARA NOVARESE

(PROVINCIA DI NOVARA)

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO
DELLE SOCIETA' PUBBLICHE**

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il piano operativo di razionalizzazione del 2017 relativo alla partecipazioni possedute al 23.09.2016.

L'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 prevedeva una *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie*.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituiva un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Questo Ente ha provveduto, secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2017.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, è stato trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Dalla Revisione straordinaria in parola è risultato quanto segue :

- Partecipazioni societarie dirette

Il comune attualmente partecipa al capitale di un'unica società:

ACQUA NOVARA VCO SPA. con una quota del 0,4874 %;

- Partecipazioni societarie indirette

Per quanto riguarda l'unica partecipata indiretta (MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.a.), Il Comune non ha una partecipazione diretta nella predetta società, la quale ha un rapporto di partecipazione diretta esclusivamente con il CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE -.

Da un'analisi più approfondita della normativa, in fase di redazione della ricognizione, si è ritenuto di non comprendere nell'analisi dei requisiti le società partecipate indirettamente, in ossequio alle definizioni fornite dall'art. 2 comma 1 lettera b) e g) del T.U.S.P. e dalle disposizione dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/2011.

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa a **cinque consorzi**:

- 1) CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE (C.A.S.A.) con una quota del 0,62 %;
- 2) CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI, con una quota del 0,44 %;
- 3) CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA "PIERO FORNARA" con una quota del 0,25%;
- 4) CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, con una quota del 1,64%;
- 5) CONSORZIO "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA" con una quota del 0,52%.

La partecipazione a Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto di razionalizzazione .

- L'**analisi** di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società.

L'esito negativo della ricognizione straordinaria è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

2. Il quadro normativo

L'art. 20 del TUPS, prevede che le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1 lettera a) del TUPS.

Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.

I **consorzi tra Comuni**, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. **Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.**

Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle **partecipazioni** detenute dalle amministrazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta che indiretta** (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i **consorzi di cui all'art. 31 del TUEL** e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL **che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.**

3. Il piano operativo di razionalizzazione ordinario - metodologia

Al fine di attuare la revisione periodica piano di razionalizzazione relativa 2021, si è provveduto a richiedere

alle società partecipate in modo diretto i dati, sulla base della Linee Guide del MEF e della Corte dei Conti che fornisce le linee d'indirizzo generali per la redazione della revisione e le schede da allegare alla deliberazione.

Per quanto riguarda l'unica partecipata indiretta (MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.a.), Il Comune non ha una partecipazione diretta nella predetta società, la quale ha un rapporto di partecipazione diretta esclusivamente con il CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE -.

4. I risultati –

La situazione delle partecipazioni del Comune di Fara Novarese risultano essere le stesse di cui alla Revisione Straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2017 e pertanto:

- A) **Il comune attualmente partecipa al capitale di un'unica società:
ACQUA NOVARA VCO SPA. con una quota del 0,4874%;**
- B) **L'analisi di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società;**

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	0,4874%	mantenimento	
.....	...			
...	...			

Partecipazioni indirette detenute attraverso: *(specificare la "tramite")*.

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
.....			
.....			
...	...			

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1	ACQUA NOVARA VCO SPA – CF 02078000037
---	--

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02078000037
Denominazione	ACQUA NOVARA VCO SPA
Anno di costituzione della società	22-12-2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione di partecipazione
Altra forma giuridica/...../.....
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾/...../.....
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Società non quotata
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	La Società non ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. La società detiene una partecipazione di euro 5.000 in "Utility Alliance del Piemonte", rete d'impresе con soggettività giuridica tra 16 utility in house piemontesi. Il soggetto ha sede a Torino e dispone di fondo patrimoniale di 80 mila euro. La partecipazione rappresenta il 6,25% di tale fondo.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	NOVARA
Comune *	NOVARA
CAP *	28100

¹ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

² Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

* Campo con compilazione facoltativa all'interno del portale

NOME DEL CAMPO	
Indirizzo *	Via L. Triggiani n. 9
Telefono *	0321 413112
FAX *	0321 458729
Email *	segreteria@pec.acquanovaravco.eu

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Codice ATECO 36.00.00 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua). Oggetto sociale aggiornato al 28/3/2017: La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1 della Regione Piemonte, con la precisazione che oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
Peso indicativo dell'attività %	Oltre 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si Affidamento in-house in base a convenzione con decorrenza 01/07/2007 fino a 31/12/2026 – Durata della società: 31/12/2027
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ³	si Adeguamento statuto alle prescrizioni del Dlgs 175/16 e smi – Aggiornato al 28.03.2017
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

³ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si".

NOME DEL CAMPO	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾/.....
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾/.....
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾/.....

⁴ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì".

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi Produzione di un servizio di interesse generale (art.4, c. 2, lett. a)
Numero medio di dipendenti	Dipendenti al 31/12/2021: 275 – Costo (voce B9) euro 14.715.270
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	Consiglio di amministrazione composto da cinque membri
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente – Emanuele Terzoli – compenso € 39.600,00 Amministratore delegato – Daniele Barbone € 39.600,00 Consigliere – Maria Silvana Rillo – compenso € 10.000,00 Consigliere – Tina Bauce– compenso € 10.000,00 Consigliere – Paolo Luigi Burlone – € 10.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Collegio sindacale composto da tre membri:
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Dott. Filippo Sala – Presidente – compenso €26.000,00 Dott. Fabrizio Zucconi – Sindaco effettivo – compenso €17.000,00 Dott.ssa Vera Bassetti – Sindaco effettivo – compenso €17.000,00 La revisione contabile è affidata a una società di revisione.

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	5.929.859	5.299.423	5.062.447	4.822.352	6.875.505

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	66.718.344	62.764.266	63.061.287
A5) Altri Ricavi e Proventi	=====	=====	=====
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota diretta ⁵	0,4874%
Codice Fiscale Tramite ⁶/...../.....
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾/...../.....
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁷/...../.....

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Codice ATECO 36.00.00 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua). Oggetto sociale aggiornato al 28/3/2017: La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1 della Regione Piemonte, con la precisazione che oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

⁵ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁶ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁷ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁸//.....
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁹	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ¹⁰	Scegliere un elemento. nessuna
Termine previsto per la razionalizzazione ¹⁰//.....
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2020?	Scegliere un elemento. //
Note [*]

Pertanto, per quanto concerne la Società in questione si rappresenta quanto segue:

- La Società Acqua Novara VCO SpA gestisce il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'ATO n.1. e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.
- la Società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- la Società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo superiore ad €. 500.000,00, Soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31 dicembre 2020 (art. 26 comma 12-quinquies);

⁸ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁹ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

¹⁰ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

- trattandosi dell'unica società partecipata dall'Ente, non sussistono attività analoghe e similari tra quelle svolte dalle società partecipate dall'Ente;
- I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

In conclusione, per tutto quanto sopra detto, resta quindi inalterata l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la quota assai modesta di proprietà in Acqua Novara VCO SpA. e pertanto non risulta necessario intraprendere attività amministrative volte alla dismissione della stessa società.

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. (partecipazione indiretta)

Tenuto conto che l'art. 2 comma 1 lettera g definisce:

“partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”

Considerato che il Comune di Fara Novarese detiene la partecipazione indiretta in Medio Novarese Ambiente S.p.a. attraverso la partecipazione diretta nel CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, in cui però la partecipazione del Comune di Fara Novarese non si qualifica come “controllo” così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) del T.U.S.P. “controllo: la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziaria e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

Art 2359 codice civile. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Non si procede con l'inclusione nella presente ricognizione, ai sensi delle norme menzionate, della società indirettamente partecipata

